

1.169

[De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni](#)

Approvato

Sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione».

02.1

[Enrico Borghi, Musolino](#)

Approvato

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02

(Modifica all'articolo 83 della Costituzione)

1. All'articolo 83, terzo comma, al secondo periodo le parole "Dopo il terzo scrutinio" sono sostituite dalle seguenti "Dopo il sesto scrutinio"».

2.2000

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione le parole: "salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».

2.0.1 (testo 2)

[Pera](#)

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, il decreto di scioglimento delle Camere, salvo che lo scioglimento non costituisca atto dovuto, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».

2.0.1 (testo 3)

Pera

Approvato

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».

3.2000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri."

3.2000/444

Durnwalder, Unterberger, Patton, Rojc, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Ternullo, Occhiuto, Fregolent, Maiorino, De Cristofaro

Approvato

All'emendamento 3.2000, capoverso «Art. 3», al comma 1, capoverso «Art.92», terzo comma, dopo le parole: «del principio di rappresentatività» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle minoranze linguistiche».

3.0.2000

Il Governo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte infine le seguenti parole: "e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92".

4.2000

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.»

4.2000 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.»

4.2000/49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Approvato

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «volontarie».